

## COMUNICATO STAMPA

### Seduta della Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008

La “Conferenza Unificata” comunica:

La Conferenza si è riunita sotto la Presidenza del **Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Locali**, sono stati esaminati e discussi i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di ripartizione, per l'anno 2007, a favore delle Amministrazioni statali dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 concernenti le minoranze linguistiche.** L'articolo 8, comma 6, del DPR 2 maggio 2001, n. 345 concernente: “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” dispone che, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999. Lo schema di decreto si compone di un solo articolo che prevede il finanziamento previsto per le amministrazione dello Stato per l'anno 2007, pari ad € 53.920,00 e l'individuazione del relativo capitolo di spesa. Detta somma è così ripartita:
  - Ministero dell'Interno – Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Trieste: Euro 28.920,00
  - Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio provinciale scolastico di Crotone: Euro 25,000,00. **PARERE FAVOREVOLE**
- **Parere sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 9, comma 7, secondo periodo , del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, concernente l'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.** Il decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 (*convertito in legge 2 aprile 2007, n.40*) concernente misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli prevede, in particolare, all'art.9, l'emanazione, ai sensi dell'art.71 del codice dell'amministrazione digitale, di un decreto con cui sono individuate le regole tecniche e le modalità di trasferimento telematico dei dati tra amministrazioni interessate. Il provvedimento in oggetto, pertanto, stabilisce gli adempimenti amministrativi per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali definendo altresì le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica. **PARERE FAVOREVOLE CON ACCOGLIMENTO DEGLI EMENDAMENTI CONCORDATI IN SEDUTA**
- **Intesa sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la designazione degli esperti per la certificazione dei costi contrattuali relativi alle seguenti ipotesi di accordo:**
  - **CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2006-2009, I biennio economico 2006-2007;**
  - **CCNL per il personale del comparto Sanità per il quadriennio 2006-2009, I biennio economico 2006-2007.**L'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, nel disciplinare il procedimento di contrattazione collettiva, dispone in particolare che la Corte dei conti certifichi l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio e possa acquisire, a tal fine, elementi istruttori e valutazioni da

tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle Regioni e degli Enti locali, la designazione degli esperti, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. In relazione a tale disposizione, sono stati predisposti gli schemi di decreto per la designazione degli esperti per la certificazione dei costi contrattuali, per la tornata 2006- 2009. **SANCITA INTESA**

- **Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle figure professionali di riferimento nel settore “Servizi assicurativi e finanziari”.** L' Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 29 aprile 2004, ha definito gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle figure professionali dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), individuate dall'Accordo in Conferenza Unificata del 1° agosto 2002. Con l' Accordo del 25 novembre 2004, sancito in Conferenza Unificata, si è ritenuto necessario assicurare la programmazione dei percorsi professionali di istruzione e formazione tecnica superiore, per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema, individuando, in particolare, nell'allegato A del documento tecnico del suddetto Accordo, l'elenco delle nove figure professionali di riferimento del settore “Servizi assicurativi e finanziari” . Lo schema di accordo, completa la programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure di sistema, per il triennio 2004-2006, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nazionale per l'IFTS, previsto dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, gli standard minimi nazionali per le figure professionali del settore “Servizi assicurativi e finanziari”, in relazione alla necessità di arricchire l'offerta dei percorsi formativi e migliorare le opportunità lavorative per i giovani. L'Allegato A, che costituisce parte integrante dell'Accordo, contiene gli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle nove figure professionali di riferimento. **SANCITO ACCORDO**
- **Parere sullo schema di decreto legislativo, ai sensi dell'art.10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante disposizioni correttive ed integrative al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai beni culturali. PARERE FAVOREVOLE**
- **Parere sullo schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante disposizioni correttive ed integrative al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio.** Lo schema di decreto si propone di correggere ed integrare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137” in relazione al paesaggio. Il comma 4 dell'articolo 10 della citata legge 137 del 2002 prevede che il decreto legislativo in materia di beni culturali e ambientali possa essere corretto e integrato, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure disciplinate dalla legge 137 del 2002. **PARERE FAVOREVOLE CON ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE CONCORDATE IN SEDUTA**
- **Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo di Kyoto.** Lo schema di decreto disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato da concedersi, a valere sulle risorse del Fondo di Kyoto, a soggetti pubblici e privati, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (allegato alla Convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici) concernenti investimenti nel campo dell'energia. **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DEGLI EMENDAMENTI CONSEGNATI IN SEDUTA DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI**

- **Programma di attività per l'anno 2008 dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008.** Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'articolo 9, comma 2, lettera g), demanda alla Conferenza Unificata il compito di esprimere gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 16 dicembre 1999, ha provveduto a deliberare in tal senso e nella seduta del 19 giugno 2003, anche in ragione del mutato assetto costituzionale e della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di salute, ha approvato l'adeguamento degli indirizzi stessi, precisando, tra l'altro:

- alla lett. A, che l'Agenzia, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, svolge prioritariamente attività di supporto tecnico e scientifico nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza garantiti uniformemente sul territorio nazionale a tutela della salute dei cittadini, per un miglior controllo degli andamenti della spesa;
- alla lett. F, che entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia dovrà presentare in sede di Conferenza Stato – Regioni, il programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo, per la relativa approvazione, dandone comunicazione alla Conferenza Unificata anche ai fini di un eventuale aggiornamento degli indirizzi.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'Agenzia ha assunto la denominazione di "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali", organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. **INFORMATIVA RESA**

- **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali in merito all'attivazione per l'anno 2008 e seguenti del meccanismo di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede:**

- al comma 471, che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;
- al comma 472, che l'anticipo di cui al predetto comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

In attuazione delle predette disposizioni di legge, il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in oggetto al fine di convenire con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e con le Autonomie locali che:

- nelle more della ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale, è attivato per l'anno 2008 e per i seguenti il meccanismo di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dai citati commi 471 e 472 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007;
- al predetto anticipo si provvede nella misura massima prevista dal menzionato comma 471, vale a dire nella misura del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in riferimento. **SANCITA INTESA**

- Designazione ai sensi degli artt.1 e 2, commi 1-4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007 di cinque rappresentanti della Conferenza Unificata, uno per ciascuna delle cinque Sezioni competenti per i settori musica, danza, prosa, cinema ed attività circensi e spettacolo viaggiante, in seno alla costituenda *Consulta per lo spettacolo*. DESIGNATI PER LE REGIONI: Alfonso CIPOLLA – Giovanni Battista RIGON per L'UPI: Valter GIULIANO; per L'ANCI Dorian LEONDEFF, Paola ASPRI
- Designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno alla Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. DESIGNATO Dr. Oscar SOVANI
- Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante dell'Unione Province d'Italia in seno all'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 30 ottobre 2007, n. 242 . ACQUISITA DESIGNAZIONE Prof. Alberto Maria Gambino

Sono stati, inoltre, esaminati e rinviati i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Deliberazione concernente individuazione, per l'anno 2008, delle Regioni di cui all'articolo 4 dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006.
- Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'attivazione di "Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età".